SENATO DELLA REPUBBLICA

– XI LEGISLATURA ---

N. 1073-A

RELAZIONE DELLA 7° COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE RICEVUTO)

Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri della 1ª Commissione permanente	»	5
Parere della 5ª Commissione permanente	»	6
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	7
Disegno di legge	»	ç
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge in esame trova il suo fondamento nella necessità di garantire la funzionalità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dalla legge n. 168 del 1989 mediante accorpamento delle competenze dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica della Presidenza del Consiglio e di quelle facenti capo agli uffici della soppressa Direzione generale per l'istruzione universitaria dell'allora competente Ministero della pubblica istruzione.

Per garantire la funzionalità del nuovo Ministero, la legge sopramenzionata, all'articolo 19, previde il collocamento di diritto in posizione di comando del personale interessato (dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della pubblica istruzione e da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) fino all'esito delle procedure di inquadramento. Poichè tali procedure sono quasi completate, la Presidenza del Consiglio dei ministri sta richiamando il personale che non ha optato per l'inquadramento nei ruoli del Ministero, e ciò determina notevoli problemi funzionali per alcuni servizi essenziali e delicati settori, quali la ricerca scientifica e le relazioni internazionali. Non potendo procedere all'immediata copertura dei posti vacanti attraverso le procedure di concorso, il decreto-legge in esame consente, per un periodo limitato, la proroga del comando di diritto del personale della Presidenza del Consiglio.

Rispetto al testo originario del provvedimento di cui trattasi, quale risulta adottato dal Governo, la Commissione ha approvato alcuni emendamenti recanti, fra l'altro, i commi aggiuntivi 2-bis e 2-ter all'articolo 1 del decreto-legge, nonchè l'articolo 1-bis, che prevede un ulteriore decentramento di competenze, in materia di stato giuridico ed economico del personale dipendente, dall'amministrazione centrale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle università e agli osservatori astronomici.

Altre modifiche proposte all'articolo 1 sono dirette da un lato a consentire un periodo di tempo ragionevolmente più lungo per la copertura dei posti di organico del nuovo Ministero (31 dicembre 1994 anzichè 31 dicembre 1993) e dall'altro a correlare alla intera durata del comando di diritto la corresponsione al personale interessato del trattamento economico accessorio da parte dalle Presidenza del Consiglio dei ministri.

Va evidenziato che la previsione normativa prevista dal comma 2-bis riguarda espressamente la possibilità di mantenimento in servizio presso il Ministero di quei dipendenti collocati in posizione di comando, disposto successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 168 del 1989, come pure di quel personale che si trova in servizio presso lo stesso Ministero in virtù di particolari disposizioni legislative. Si tratta, come è facile rilevare, di unità di personale di ruolo provenienti da amministrazioni diverse da quella della Pubblica istruzione e della Presidenza del Consiglio, le quali prestano la propria attività presso il Ministero, talune da lungo periodo (ad esempio, il personale della delegazione per l'organizzazione italiana di «Eureka», di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 10 novembre 1988, n. 485), e per le quali si prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 della citata legge n. 168 del 1989 per l'inquadramento, a domanda, nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica e sui posti della dotazione organica di corrispondente qualifica funzionale, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsì interni di cui allo stesso articolo 19.

La previsione normativa delle disposizioni contenute nel comma aggiuntivo 2-ter dell'articolo 1 fornisce una interpretazione autentica del comma 10 del citato articolo 19 della legge n. 168 del 1989, nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari all'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla più volte menzionata legge n. 168 del 1989; si tratta, nel caso di specie, di rendere agile e fungibile, all'occorrenza, la possibilità di interscambio delle diverse funzioni afferenti ai dirigenti amministrativi e a quelli ispettivi, per rispondere ad una effettiva elasticità nella gestione del Ministero.

Parimenti innovative rispetto al testo originario, e comunque rispondenti alle finalità testè evidenziate e soprattutto in linea con la tendenza a una sempre maggiore autonomia delle università, risultano essere le disposizioni da inserire dopo l'articolo 1; sì tratta di norme di decentramento di provvedimenti di stato giuridico ed economico relativì al personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico e amministrativo delle università, la cui gestione passa dall'Amministrazione centrale agli

atenei di appartenenza; analoga previsione è quella concernente il trasferimento dal Ministero agli osservatori astronomici di tutti gli atti di gestione concernenti il personale delle qualifiche funzionali, mentre per il personale di ricerca di tali istituzioni restano di competenza dell'Amministrazione centrale, al pari dei docenti e ricercatori universitari, le sole funzioni di reclutamento, conferma in ruolo e trasferimento ad altra sede.

Va evidenziato, infine, che le norme di cui al decreto-legge in esame (così come gli emendamenti proposti dalla Commissione) non comportano alcun onere finanziario, in quanto le stesse si riferiscono a situazioni giuridico-amministrative di personale che è già di ruolo presso la Presidenza del Consiglio o altre amministrazioni statali, al quale viene riconosciuta la facoltà di passare nei ruoli del Ministero nelle corrispondenti qualifiche funzionali e sui relativi posti vacanti in organico, ovvero ad esigenze di decentramento di residue competenze amministrative dall'Amministrazione centrale agli atenei e agli osservatori astronomici, in considerazione del fatto che il nuovo Ministero, alla luce di quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 168 del 1989, non annovera più tra le proprie funzioni quelle relative alla gestione del personale universitario.

RICEVUTO, relatore

PARERI DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

sul disegno di legge

24 marzo 1993

La Commissione, esaminato il provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

su emendamenti

31 marzo 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

quanto all'emendamento 1.2, si segnala l'opportunità di prescrivere che il trattenimento nella posizione di comando abbia effetto purchè non intervenga una richiesta motivata di revoca da parte degli interessati;

quanto all'emendamento 1.3, si raccomanda di estenderne gli effetti oltre i casi di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 168 del 1989.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CARPENEDO)

25 marzo 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario per il fatto che il mantenimento per il personale interessato dei trattamenti accessori di cui gode il personale della Presidenza del Consiglio determina una perdita di una possibile economia di bilancio, che si realizzerebbe ove tali persone passassero nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, dopo la parola: «comunque», inserire l'altra: «improrogabilmente».

1.5

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le altre: «31 dicembre 1994, salvo motivata richiesta di revoca dell'interessato».

1.1 (nuovo testo)

Al comma 2, sopprimere la parola: «provvisoriamente» e aggiungere in fine le parole: «, limitatamente alla durata del comando di diritto».

1.2

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Al personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, in posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica disposto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè al personale in servizio in virtù di particolari disposizioni legislative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 168 per l'inquadramento, a domanda, nei ruoli del Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui allo stesso articolo 19. Il predetto personale, che intenda ottenere l'inquadramento, può presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantenendo fino alla conclusione delle procedure di inquadramento la posizione di servizio presso il Ministero.

1.3 (nuovo testo)

2-ter. L'articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo

possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla stessa legge n. 168».

1.4

ď.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

- «Art. 1-bis. 1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento, le conferme in ruolo e i trasferimenti ad altra sede.
- 2. Sono di competenza delle università, inoltre, i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli relativi alle assunzioni dei privi della vista, nonchè tutti gli atti e i provvedimenti concernenti la concessione delle pensioni privilegiate ordinarie per il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico e amministrativo.
- 3. Ai direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e al direttore della stazione astronomico-geodetica di Carloforte sono attribuite le funzioni di cui ai commi 1 e 2 per quanto riguarda il personale di ricerca nonchè le competenze relative agli atti e ai provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali».

1.0.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1993.

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una breve proroga del comando relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di non pregiudicarne la funzionalità operativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

- 1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e collocato di diritto nella posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168, resta collocato nella medesima posizione fino alla copertura dei posti di organico di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 168 del 1989 e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.
- 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continua provvisoriamente a corrispondere al personale di cui al comma 1 il trattamento economico accessorio attualmente in godimento.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO - FONTANA

Visto, il Guardasigilli: Conso